

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI ESTERNI
(Art. 3, comma 56 della Legge 244/2007)**

INDICE GENERALE

Art. 1 – Contenuto del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Atti di programmazione – responsabilità	pag. 3
Art. 3 – Limiti di spesa	pag. 3
Art. 4 – Incarichi di studio, ricerca, consulenza	pag. 3
Art. 5 - Presupposti per il conferimento degli incarichi	pag. 3
Art. 6 – Procedure di affidamento	pag. 4
Art. 7 – Valutazione delle domande di partecipazione	pag. 5
Art. 8 – Disciplinare di incarico	pag. 5
Art. 9 – Pubblicità	pag. 5
Art. 10 – Controlli della Corte dei Conti	pag. 6
Art. 11 – Esclusioni	pag. 6
Art. 12 – Entrata in vigore	pag. 6

Articolo 1

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione disciplinati mediante rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento come definiti dai commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater dell'art. 7 e dall'art. 53 comma 14 del D. lgs. 165//2001 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 46 comma 2 del DL. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008 e dell'art. 110 comma 6 del D. lgs. 267/2000.
2. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dal Libro V, Titolo III, Capo I e II del Codice Civile.

Articolo 2

Atti di programmazione - responsabilità

1. Possono essere affidati incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Rientra nella responsabilità del dirigente, valutati gli obiettivi del PEG e verificati i presupposti previsti dalla normativa del presente regolamento, l'eventuale conferimento dell'incarico per la concreta attuazione del programma.

Articolo 3

Limiti di spesa

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo del Consiglio di Bacino Verona Sud.

Articolo 4

Incarichi di studio, ricerca e consulenza

1. Nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 6 del 15 febbraio 2005, si intendono per:
 - a. incarichi di studio: gli incarichi che hanno ad oggetto una attività di studio nell'interesse dell'amministrazione, il cui corretto svolgimento comporta la consegna di una relazione scritta finale, con i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b. incarichi di ricerca: quelli che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
 - c. consulenze: le richieste di pareri ad esperti.

Articolo 5

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui sussistenza deve rilevarsi nell'atto di conferimento dell'incarico:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione del Consiglio di Bacino Verona Sud, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

- b. inesistenza, all'interno dell'organizzazione dell'ente, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e. eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari;
 - f. attestazione da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari circa il rispetto del limite di spesa stabilito nel Bilancio di Previsione.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

Articolo 6

Procedure di affidamento

1. Gli incarichi di cui all'art. 1, ivi comprese le collaborazioni ad elevata professionalità, sono conferiti attraverso procedure di selezione con analisi comparativa dei *curriculum* professionali e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. L'affidamento degli incarichi deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Consiglio di Bacino Verona Sud di norma per almeno quindici giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il Direttore del Consiglio di Bacino Verona Sud approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.
3. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:
 - a. l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
 - b. l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi *curricula*;
 - c. l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico.
4. In luogo dell'avviso di selezione può essere rivolto invito ad almeno 3 soggetti (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto del principio della rotazione degli incarichi.
5. Si può provvedere all'affidamento diretto nei casi di particolare urgenza, non dipendenti da cause imputabili all'Amministrazione, ovvero quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale ovvero competenze specialistiche non comparabili, ovvero trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.
6. Gli incarichi di importo inferiore ad € 10.000,00 al netto delle imposte di legge, possono essere affidati anche in assenza di procedure comparative.
7. Gli incarichi e le consulenze di cui al presente regolamento sono conferiti dal Direttore del Consiglio di Bacino Verona Sud con determinazione motivata in relazione ai criteri del presente regolamento.

Articolo 7
Valutazione delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono valutate dal Direttore del Consiglio di Bacino Verona Sud.
2. Per la valutazione delle candidature il Direttore si avvale di apposita commissione composta da tre membri nominata con provvedimento del medesimo Direttore. Il Direttore, Presidente della commissione, individua un Segretario verbalizzante tra gli altri due membri.
3. La commissione elabora per ciascun *curriculum* un giudizio sintetico attribuendo un punteggio numerico, da 1 a 10, sulla cui base viene predisposta la relativa graduatoria.
4. Quando sia ritenuto necessario al fine di meglio definire le competenze dei partecipanti, i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 5 punti sono ammessi ad un successivo colloquio, al cui termine viene predisposta la graduatoria finale di merito.
5. La graduatoria può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi simili entro un periodo massimo di due anni.
6. La valutazione delle proposte per incarichi di collaborazione occasionale, di studio o di ricerca ovvero di consulenza è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a. rilevanza della professionalità per l'espletamento dell'incarico;
 - b. qualità dell'offerta;
 - c. tempo di espletamento dell'incarico;
 - d. ribasso del compenso richiesto rispetto a quello proposto;
 - e. eventuali altri criteri connessi con la specificità dell'incarico.

Articolo 8
Disciplinare di incarico

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico.
2. I contratti sono stipulati in forma scritta e devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. durata dell'incarico,
 - b. oggetto della prestazione,
 - c. modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazione,
 - d. termini della prestazione,
 - e. compenso dell'incarico,
 - f. penali in caso di inadempimento.
3. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare.

Articolo 9
Pubblicità

1. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino Verona Sud (art. 3, comma 18, della L. 244/2007).
2. L'ente è tenuto a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna per i quali è previsto un compenso, completi dell'indicazione del

soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (art. 3, comma. 54 della L. 244/2007).

3. Sono esclusi dall'obbligo della pubblicità: le collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano per la loro stessa natura una spesa di modica entità o il solo rimborso spese (ad es. convegni, seminari, docenze per un numero limitato di ore).
4. L'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza deve essere trasmesso semestralmente al Dipartimento della Funzione pubblica. (art. 53, comma 14 D. Lgs. 165/2001).

Articolo 10 **Controlli della Corte dei Conti**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione di importo superiore a € 5.000,00 sono trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima (art. 1 comma 173 L. 266/2005).

Articolo 11 **Esclusioni**

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a. il conferimento di incarichi già autonomamente disciplinati da apposita normativa, come l'appalto di lavoro o di beni o di servizi di cui al D.Lgs n. 163/2006;
 - b. il conferimento di collaborazioni conferite ai sensi ex art. 90 del T.U.E.L;
 - c. il conferimento di incarichi quali componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - d. le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - e. conferimento di incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
 - f. le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento di un fine, e che comportano, per loro stessa natura una spesa di modica entità.
 - g. il conferimento di incarichi per le attività di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e di Medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008.

Articolo 12 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.